



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Milano, 21 aprile 2022

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: NOVITA'

Il decreto legge fisco-lavoro n. 146/2021 ha introdotto alcune importanti novità in tema di lavoratori autonomi occasionali, al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Il testo della legge di conversione del decreto citato prevede, per l'impiego di lavoratori autonomi occasionali, un'obbligatoria comunicazione preventiva: i committenti devono comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio l'avvio della prestazione, secondo le regole previste dall'art. 15, c. 3, decreto legislativo n. 81/2015 (e-mail, sms, fax, online, app, come per i lavoratori intermittenti).

L'omessa o ritardata comunicazione viene punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004.

Ricordiamo che il lavoratore autonomo occasionale è colui che *“si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”* (art. 2222 c.c.). Si tratta, in buona sostanza, di un rapporto di lavoro autonomo, la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, dunque non nell'esercizio di un'attività professionalmente organizzata. Dal punto di vista fiscale, l'autonomo occasionale è inquadrato tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l) del TUIR.

Sono esclusi da detto adempimento:

- i co.co.co, comprese le collaborazioni etero – organizzate;
- le professioni intellettuali ex art. 2229 codice civile;
- le prestazioni occasionali ex art. 54bis decreto legge n. 50/2017 (libretto famiglia e PrestO);
- gli altri rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali per i quali sia già previsto uno specifico obbligo di comunicazione.

La Nota INL n. 29/2022 ha precisato che la preventiva comunicazione interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori: le parrocchie, pertanto, sono tenute alla comunicazione solo qualora si avvalgano di lavoratori autonomi occasionali nello svolgimento di attività commerciali (ad esempio scuola materna, bar parrocchiale, cinema...).

La Nota INL n. 393/2022 ha confermato che sono esclusi dal suddetto obbligo i soggetti che non siano prestatori di lavoro e ricevano meri rimborsi spesa (sostanzialmente chi svolge attività di volontariato).